



Direzione Ambiente e
Politiche Giovanili

Il Direttore
Arch. Andrea Costantini



Settore Tutela delle Acque,
degli Animali, dell'Igiene e
delle Bonifiche

Servizio
Tutela delle Acque, degli
Animali e dell'Igiene e P.M.

Responsabile del Servizio
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Barbara Carrera

Ufficio Igiene e P.M.

Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Gilda Zennaro

Ufficio Igiene
Referente dell'istruttoria
Dr.ssa Margherita Sartori

Sede:
Campo Manin
San Marco 4023
30124 Venezia
tel. 041 274 7953
fax. 041 274 8373

Venezia,

Ordinanza n. OR/2012/372

prot. 275570 del 27/06/12

OGGETTO: Divieto temporaneo di prelievo e di utilizzo a scopo irriguo e zootecnico delle acque del Fiume Roviego. Presenza in acque superficiali di *Salmonella* spp.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione di ARPAV- Servizio Territoriale U.O. Vigilanza Ambientale di Venezia, prot. 59099/2012 del 23/05/2012, in cui si notifica l'avvenuto prelievo e analisi di un campione di acque superficiali dal fiume Roviego presso la stazione di monitoraggio n. 128.

VISTO il rapporto di prova di ARPAV- Servizio Laboratorio provinciale di Venezia n. 234287/2012 dal quale si evince la presenza di *Salmonella* spp. nelle acque del campione summenzionato.

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. 12 Veneziana, Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione prot. 0035127 del 31/5/2012 nella quale viene indicata la necessità di emettere ordinanza di divieto di prelievo e di utilizzo dell'acqua a scopo irriguo del corso d'acqua in oggetto, al fine di salvaguardare la salute pubblica.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 152 del 12/07/2006 e le sue successive disposizioni correttive ed integrative.

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985 e le sue successive modificazioni in materia di Norme per la Tutela Ambientale.

AI SENSI del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e sue successive modificazioni.

ORDINA

Il divieto temporaneo di prelievo e di utilizzo a scopo irriguo e zootecnico dell'acqua del fiume Roviego per la presenza di contaminazione batterica da *Salmonella* spp.

L'obbligo della cottura contestuale dei prodotti ittici da esso pescati tale da garantire il raggiungimento della temperatura di 72° C in tutta la massa.

L'obbligo da parte dei pescatori di osservare le norme igieniche, di pulizia e disinfezione delle mani tali da tutelare la salute pubblica.



Direzione Ambiente e
Politiche Giovanili

Il Direttore
Arch. Andrea Costantini



Settore Tutela delle Acque,
degli Animali, dell'Igiene e
delle Bonifiche

Servizio
Tutela delle Acque, degli
Animali e dell'Igiene e P.M.

Responsabile del Servizio
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Barbara Carrera

Ufficio Igiene e P.M.

Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Gilda Zennaro

Ufficio Igiene
Referente dell'istruttoria
Dr.ssa Margherita Sartori

Sede:
Campo Marín
San Marco 4023
30124 Venezia
tel. 041 274 7953
fax. 041 274 8373

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza rimarrà vigente fino a revoca comprovata dalle analisi favorevoli accertanti l'assenza di Salmonella, tempestivamente comunicate da ARPAV - Servizio Laboratorio Provinciale di Venezia al Comune di Venezia in persona del Sindaco, fermo restando gli obblighi derivanti da altre Ordinanze di medesimo oggetto emanate dai Comuni posti a valle lungo il corso d'acqua.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

La notifica alla popolazione mediante affissione alle bacheche pubbliche, agli albi delle sedi Territoriali delle Municipalità e mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Venezia.

Avverso al predetto provvedimento sono ammessi il ricorso al Tribunale Regionale ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente, fatto seguito alle rispettive competenze, al Dipartimento di prevenzione dell' U.L.S.S. n.12, ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, al Corpo di Polizia locale del Comune di Venezia, al Comando di Polizia Provinciale di Venezia e al Consorzio di Bonifica Dese Sile.

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INVIA

La presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza e per dovuta conoscenza:

- alla Regione Veneto Genio Civile di Venezia
- alla Regione Veneto Direzione Geologia e Georisorse
- ad ARPA Veneto- Dipartimento Provinciale di Venezia
- al Consorzio di Bonifica acque Risorgive
- al Dipartimento di Prevenzione dell' U.L.S.S. n. 12 Veneziana-SIAN
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Venezia
- al Comando di Polizia Provinciale di Venezia
- alla Provincia di Venezia Settore Caccia e Pesca
- alla Provincia di Venezia Politiche Ambientali
- Comando Stazione Carabinieri di Mestre
- Comando G.d.F. Mestre
- Corpo Forestale dello Stato- Sede Mestre
- alle Municipalità del Comune di Venezia

X IL SINDACO
Giorgio Orsoni

IL VICESINDACO
Prof. Sandro Simionato